



ridefiniamo /
la protezione giuridica

Condizioni Generali (CGA) / Assicurazione collettiva di protezione giuridica

Edizione 09.2006

Sommario

La vostra Assicurazione collettiva di protezione giuridica in sintesi 3

A Estensione della copertura assicurativa

A 1 Stipulante e persone assicurate	6
A 2 Prestazioni assicurate	6
A 3 Casi giuridici assicurati	7
A 4 Esclusioni	8
A 5 Estensione temporale della copertura assicurativa	9
A 6 Validità territoriale	9

B Disposizioni varie

B 1 Notifica del caso	10
B 2 Trattamento del caso	10
B 3 Durata del contratto	11
B 4 Conteggio e pagamento del premio	11
B 5 Modifiche del contratto	12
B 6 Comunicazioni.	12
B 7 Obbligo d'informazione	12
B 8 Protezione dei dati.	12
B 9 Diritto applicabile	12

Condizioni Particolari (CPA)

C Assicurazione delle spese processuali

C 1 Prestazioni assicurate	13
C 2 Esclusioni	13
C 3 Trattamento del caso	13
C 4 Validità territoriale	13

Nel presente documento sono state adottate soltanto forme maschili, come lo stipulante, l'assicurato, l'avvocato, ecc., riferite naturalmente a entrambi i sessi.

La vostra Assicurazione collettiva di protezione giuridica in sintesi

Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa.

Chi è l'assicuratore? **AXA-ARAG Protezione giuridica SA**, una società anonima con sede a Zurigo e facente parte del Gruppo AXA (www.AXA.com).

Quali persone sono assicurate? Le persone fisiche o giuridiche che costituiscono lo stipulante nonché i propri membri o impiegati (**A 1 CGA**):

- nella protezione giuridica per privati e nella protezione giuridica inerente alla professione, le suddette persone sono assicurate in qualità di privati e di dipendenti
- nella protezione giuridica inerente alla circolazione, le suddette persone sono assicurate in qualità di detentori, conducenti o passeggeri dei veicoli assicurati nonché in qualità di passeggeri di mezzi di trasporto pubblici e privati, nell'ambito dell'attività assicurata che è specificata nel contratto.

Quali controversie sono assicurate? **Controversie giuridiche (A 3 CGA)**
Protezione giuridica per privati e protezione giuridica inerente alla professione (a seconda della variante di copertura scelta):

- responsabilità civile (esercizio del diritto al risarcimento)
- difesa in sede penale, in qualità di accusato
- diritto delle assicurazioni, in qualità di assicurato
- diritto del lavoro, in qualità di dipendente
- ritiro dell'autorizzazione per l'esercizio della professione

Protezione giuridica inerente alla circolazione (se assicurata):

- responsabilità civile (esercizio del diritto al risarcimento)
- difesa in sede penale, in qualità di accusato
- diritto delle assicurazioni, in qualità di assicurato
- ritiro della licenza di condurre

Quali casi non sono coperti dall'assicurazione? La copertura assicurativa **non è operante** in particolare (**A 4 CGA**):

- per i casi d'importo fino a CHF 300.–
- per attività professionale indipendente
- per l'attività di membro di consiglio direttivo, di consiglio di amministrazione o di consiglio di fondazione
- per le controversie relative ai rapporti di diritto societario (p. es. associazioni, cooperative, SA)
- per le controversie relative ad operazioni finanziarie, bancarie e borsistiche
- per la difesa contro le richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi (assicurazione di responsabilità civile)
- per guida di un veicolo senza la licenza di condurre o per recidività nella guida di un veicolo in stato di ebbrietà

- per la partecipazione a corse e competizioni
- per le controversie tra lo stipulante e gli assicurati o tra le persone assicurate.

Quali prestazioni sono assicurate?

Per ogni caso giuridico vengono corrisposte le seguenti prestazioni fino a concorrenza della garanzia contrattuale di CHF 250 000.– (**A 2 CGA**):

- le spese per la consulenza fornita da AXA-ARAG
- le spese per la gestione del caso da parte di propri avvocati, specialisti e rappresentanti legali
- le spese per l'intervento di un legale indipendente (previo accordo)
- le spese per le perizie (previo accordo)
- le tasse di giustizia e altre spese processuali
- l'assunzione delle spese di mediazione come alternativa ad un procedimento giudiziario
- le indennità processuali o ripetibili riconosciute alla controparte

Questi costi non sono coperti dall'assicurazione se sono a carico di un terzo civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile.

In quali casi si può scegliere liberamente l'avvocato?

Ogni volta che si renda necessario l'intervento di un rappresentante legale in previsione di una **procedura giudiziaria o amministrativa** nonché in caso di **conflitti di interessi** o controversie con altre società del Gruppo AXA (**B 2 CGA**).

Dove è valida l'assicurazione?

Per le controversie di competenza di tribunali o di autorità amministrative (**A6 CGA**)

- Protezione giuridica per privati e protezione giuridica inerente alla professione: in Svizzera, nell'UE e nell'AELS
- Protezione giuridica inerente alla circolazione: in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo

Per determinati campi giuridici la validità della copertura è limitata alla Svizzera.

Come viene calcolato il premio?

L'ammontare del premio è specificato nel contratto e nella polizza. Esso comprende il premio di base e la tassa federale di bollo. Per il calcolo del premio di base è determinante il numero delle persone assicurate.

Quali sono gli obblighi dello stipulante?

Lo stipulante o l'assicurato deve (**B 1 e B 2 CGA**):

- notificare immediatamente il caso al nostro servizio giuridico
- fornire tutte le informazioni necessarie
- mettere a disposizione tutti i documenti e i mezzi di prova
- **richiedere il nostro accordo per l'incarico di legali e l'istruzione di processi**

Quando inizia e quando finisce il contratto ossia la copertura assicurativa?

Il **contratto di assicurazione** decorre dalla data che è indicata nel contratto e nella polizza. Alla data di scadenza stabilita nella proposta esso si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che non sia stato disdetto almeno 3 mesi prima. Il contratto può essere disdetto da entrambe le parti anche quando un caso assicurato è in corso, senza però avere ripercussioni sullo stesso (**B 3 CGA**).

La copertura assicurativa è operante nel corso della durata del contratto. A tale effetto è determinante che la causa oggetto della controversia (data del sinistro o dell'infortunio, momento dell'insorgere del danno alla salute, momento della violazione delle disposizioni di legge o contrattuali) si verifichi nel corso della durata del contratto. Il diritto alle prestazioni assicurate sussiste dal momento in cui nasce la controversia o subentra l'esigenza di essere giuridicamente tutelati. La copertura assicurativa non è più operante per i casi che vengono notificati ad AXA-ARAG dopo lo scioglimento del contratto o dopo l'uscita dalla cerchia degli assicurati (**A 5 CGA**).

Quali dati vengono trattati da AXA-ARAG e in che modo?

Per la stipulazione e l'esecuzione del contratto AXA-ARAG riceve i seguenti dati personali:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, relazione bancaria, ecc.), salvati in uno schedario elettronico;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, indicazioni di assicuratori precedenti sull'andamento dei sinistri, ecc.) archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti come i dossier delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data riscossione premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su casi (notifiche, rapporti, documentazione medica, giustificativi, ecc.), salvati in dossier su casi e applicazioni elettroniche sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente il caso. I dati vengono conservati per 10 anni dalla risoluzione del contratto, e i dati relativi a un caso giuridico per 10 anni dopo la liquidazione del caso.

Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli altri assicuratori interessati, alle autorità, ai legali e ai periti esterni. La trasmissione dei dati può essere effettuata anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative (**B 8 CGA**).

Le società del Gruppo AXA si garantiscono l'accesso ai dati del cliente (per identificare il cliente) e ai dati del contratto (eccetto i dati della proposta) allo scopo di snellire il lavoro amministrativo e per finalità di marketing (ossia per fornire ai propri clienti un'offerta ottimale di prodotti e di servizi). Dati e informazioni relativi ai casi giuridici non saranno resi noti.

Importante!

Troverete informazioni più dettagliate nelle Condizioni Generali di Assicurazione qui di seguito.

A Estensione della copertura assicurativa

Le Condizioni Generali (CGA) qui di seguito costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione concluso tra lo stipulante e AXA-ARAG a favore delle persone assicurate. Eventuali Condizioni Complementari o Particolari (CCA o CPA), se indicate nel contratto o nella polizza, prevalgono sulle presenti CGA.

A seconda di quanto convenuto l'Assicurazione collettiva di protezione giuridica comprende:

- la protezione giuridica per privati e la protezione giuridica inerente alla professione;
- la protezione giuridica inerente alla circolazione.

A 1

Stipulante e persone assicurate

1 Per stipulante dell'assicurazione s'intende la parte contraente che risulta nel contratto e nella polizza. Può trattarsi di: persona fisica o giuridica, comunità di persone, enti, istituti o autorità con sede/domicilio in Svizzera.

2 Sono considerati assicurati conformemente a quanto specificato nel contratto e nella polizza:

- le persone fisiche o giuridiche che costituiscono lo stipulante e i propri impiegati, nonché
- i componenti di un corpo (p.es. polizia, pompieri, protezione civile, ecc.) o di una comunità o gruppo di persone, nell'ambito e nell'esercizio della loro professione o di un'altra attività assicurata, purché specificata nel contratto e nella polizza.

3 **Nel contratto e nella polizza è specificato se l'assicurazione è prestata per la protezione giuridica per privati e per la protezione giuridica inerente alla professione e/o per la protezione giuridica inerente alla circolazione.**

31 **Protezione giuridica per privati e protezione giuridica inerente alla professione:** la copertura è operante per gli assicurati nella loro qualità di privati o di dipendenti

durante l'esercizio della propria attività. La copertura assicurativa **non è operante** per gli eventi verificatisi sul tragitto casa-lavoro nonché durante le trasferte e i viaggi di lavoro con mezzi di trasporto privati.

32 **Protezione giuridica inerente alla circolazione:** la copertura è operante per gli assicurati nella loro qualità di

- conducenti e passeggeri di veicoli messi in circolazione a nome dello stipulante o di un assicurato;
- detentori di veicoli messi in circolazione a loro nome;
- conducenti o passeggeri di un veicolo preso in locazione dallo stipulante e ammesso alla circolazione stradale;
- conducenti di veicoli su rotaie e di natanti;
- passeggeri di un mezzo di trasporto pubblico o privato;

durante le trasferte e i viaggi di lavoro. Il tragitto casa-lavoro non è considerato trasferta di lavoro.

4 Sono considerati **trasferte o viaggi di lavoro:**

- i viaggi e soggiorni effettuati nell'ambito dell'attività assicurata,
- i viaggi effettuati per conto del datore di lavoro durante l'orario di lavoro,
- i viaggi urgenti effettuati sul tragitto più diretto per recarsi dal domicilio al posto dell'intervento, e viceversa, durante il servizio di picchetto o in caso di allarme (comprese le esercitazioni).

In modo particolare, **non** sono considerati viaggi di lavoro i tragitti casa-lavoro, le deviazioni e gli allungamenti di percorso a scopi privati nonché i soggiorni di durata superiore a 4 settimane.

A 2

Prestazioni assicurate

1 Nei casi giuridici coperti dall'assicurazione, AXA-ARAG si assume per ciascuno di essi,

- fino a concorrenza della somma di garanzia prevista dal contratto e dalla polizza:
- 11 le spese per la consulenza fornita da AXA-ARAG;
 - 12 i costi sostenuti da AXA-ARAG per la gestione del caso;
 - 13 le spese per l'intervento di un rappresentante legale, designato previo accordo con AXA-ARAG;
 - 14 le spese per le perizie che sono state ordinate di comune accordo con AXA-ARAG oppure disposte da un tribunale a chiarimento di controversie. Sono escluse le spese per le analisi del sangue e dell'urina, nonché per gli esami di medicina e psicologia del traffico;
 - 15 le tasse di giustizia o altre spese processuali di tribunali e autorità statali a carico dell'assicurato. L'assicurazione di protezione giuridica inerente alla circolazione non copre le tasse e le spese per decisioni in prima istanza (quali decisioni di multa, decreti penali, decreti d'accusa, ecc.) e quelle relative alle sentenze immediatamente esecutive e al procedimento amministrativo per la revoca, in prima istanza, della licenza di condurre e della licenza di circolazione;
 - 16 le tasse e le spese processuali di tribunali arbitrali, purché siano state espressamente consentite da AXA-ARAG;
 - 17 le indennità processuali o ripetibili riconosciute alla controparte e che sono a carico dell'assicurato;
 - 18 le spese per l'incasso delle indennità spettanti all'assicurato in virtù di un caso giuridico coperto dall'assicurazione, fino al ricevimento di un attestato di carenza di beni o della comminatoria di fallimento;
 - 19 le cauzioni da versare in sede penale al fine di evitare la detenzione preventiva nei casi specificati in A 3.12 e A 3.22. Tale versamento viene effettuato a titolo d'anticipo e dovrà essere rimborsato dall'assicurato ad AXA-ARAG;
 - 20 le spese per un procedimento di mediazione, deciso previo accordo con AXA-ARAG, in alternativa ad un procedimento giudiziario.
- 2 **La somma di garanzia** ammonta a CHF 250 000.– per ogni caso giuridico.
 - 3 Per ogni caso giuridico le prestazioni per tutte le persone assicurate vengono sommate entro i limiti della somma di garanzia. Più controversie che hanno un nesso materiale e temporale tra loro costituiscono un unico e medesimo caso giuridico. La stessa cosa vale qualora uno o più assicurati beneficiano della copertura di AXA-ARAG per lo stesso caso giuridico in virtù di diversi contratti di assicurazione. In tutti i casi la somma di garanzia viene versata al massimo una sola volta.
 - 4 L'assicurazione **non copre**:
 - 41 le multe e le pene convenzionali;
 - 42 il risarcimento di danni e la riparazione del torto morale;
 - 43 i costi che sono a carico di un terzo civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile;
 - 44 le spese per atti pubblici, iscrizioni in registri pubblici e atti notarili.

A 3

Casi giuridici assicurati

1 **Protezione giuridica per privati e protezione giuridica inerente alla professione:**

L'assicurazione copre la tutela degli interessi giuridici degli assicurati nei campi giuridici indicati qui di seguito, a condizione che il valore dell'oggetto in causa civile sia superiore a CHF 300.– e che il campo giuridico di cui si tratta non sia escluso dal contratto e dalla polizza. Se il valore dell'oggetto in lite non è superiore a CHF 300.–, sussiste soltanto il diritto ad un'unica informazione di carattere giuridico.

- 11 **Responsabilità civile:** controversie connesse all'esercizio del diritto legale ad un risarcimento in caso di danni corporali e/o materiali, nonché di eventuali danni patrimoniali direttamente conseguenti, a condizione che le pretese dell'assicurato siano fondate esclusivamente sulla normativa relativa alla responsabilità extracontrattuale. Inoltre, controversie derivanti dalle richieste di indennità ai sensi della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati;
- 12 **Diritto penale:** in caso di procedimenti penali o amministrativi nei confronti dell'assi-

curato in seguito all'accusa di violazione di norme giuridiche per negligenza. Inoltre, in seguito all'accusa di violazione di norme penali per dolo eventuale nell'adempimento di un dovere d'ufficio o professionale, nonché in caso di legittima difesa o di stato di necessità. Il rimborso delle spese viene effettuato anche se l'assicurato non è stato condannato, o non è stato condannato esclusivamente per aver commesso il fatto per negligenza;

- 13 **Diritto amministrativo:** in caso di provvedimento da parte delle autorità svizzere concernente il ritiro dell'autorizzazione per l'esercizio della professione;
- 14 **Diritto delle assicurazioni:** controversie con istituti privati di assicurazione, casse pensioni, casse malati o istituti pubblici di assicurazione in Svizzera, concernenti le prestazioni relative a infortuni e malattie professionali. Inoltre, controversie concernenti le prestazioni dell'assicurazione di un'indennità giornaliera o dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- 15 **Diritto del lavoro:** in qualità di lavoratore dipendente, in caso di controversie attinenti ai rapporti d'impiego. Sono tuttavia escluse le controversie derivanti dalla classificazione in rapporto con le modifiche della legge nonché l'esercizio del diritto alla partecipazione agli utili, a meno che si tratti di provvigioni o di gratifiche.

2 **Protezione giuridica inerente alla circolazione:**

L'assicurazione copre la tutela degli interessi giuridici degli assicurati nei seguenti campi giuridici (enumerazione esauriente):

- 21 **Responsabilità civile:** controversie connesse all'esercizio del diritto legale ad un risarcimento in caso di danni corporali e/o materiali, nonché di eventuali danni patrimoniali direttamente conseguenti, a condizione che le pretese dell'assicurato siano fondate esclusivamente sulla normativa relativa alla responsabilità extracontrattuale;
- 22 **Diritto penale:** in caso di procedimenti penali o amministrativi nei confronti dell'assicurato in seguito all'accusa di violazione di norme giuridiche.
- 23 **Diritto delle assicurazioni:** controversie con istituti privati di assicurazione, casse

pensioni, casse malati o istituti pubblici di assicurazione in Svizzera, concernenti le prestazioni in rapporto con incidenti della circolazione o con l'esercizio dei veicoli assicurati;

- 24 **Ritiro di licenza:** procedimenti riguardanti il ritiro della licenza di condurre.

A 4 Esclusioni

- 1 L'assicurazione **non copre** la tutela degli interessi giuridici degli assicurati:
- 11 in tutti i campi che non sono specificati in A 3;
- 12 nelle controversie con AXA-ARAG, con gli avvocati e i periti incaricati. La copertura assicurativa comprende però la tutela degli interessi giuridici in caso di controversie con le altre società del Gruppo AXA;
- 13 in relazione, diretta o indiretta, a delitti intenzionali di cui viene imputata all'assicurato la preparazione o l'esecuzione, comprese le conseguenze di diritto amministrativo e civile; in seguito a partecipazione a risse o baruffe;
- 14 in relazione alla difesa contro le pretese extracontrattuali di risarcimento di danni e di riparazione del torto morale avanzate da terzi;
- 15 in relazione ad eventi bellici, o eventi simili, ad atti terroristici, violazioni della neutralità o disordini di qualsiasi genere, nonché a danni provocati da raggi radioattivi o ionizzanti;
- 16 in relazione a crediti e impegni trasferiti o derivanti all'assicurato in virtù del diritto successorio o in base ad un atto di cessione o di assunzione di debito semplice o solidale;
- 17 in relazione alle condizioni d'impiego in qualità di responsabile aziendale o di membro del consiglio direttivo, nonché in relazione a mandati in qualità di consigliere d'amministrazione o di fondazione;
- 18 in relazione a qualsiasi professione o attività lavorativa indipendente e ad altre attività imprenditoriali o artigianali, nonché ai relativi atti preparatori;
- 19 nei rapporti con società commerciali, cooperative ed associazioni, società semplici,

nonché in relazione alle richieste di risarcimento per responsabilità dei relativi organi;

20 in materia di diritto dei beni immateriali, diritto dei cartelli (trust) e diritto sulla concorrenza sleale.

2 **Nella protezione giuridica per privati e protezione giuridica inerente alla professione** inoltre:

21 in qualità di conducente o detentore di veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione, eccetto in qualità di conducente di veicoli da lavoro e macchine edili che vengono impiegati esclusivamente in un'area aziendale o in un cantiere;

22 in relazione a scioperi e serrate;

23 per il conseguimento, il rinnovo o la restituzione dell'autorizzazione per l'esercizio della professione.

3 **Nella protezione giuridica inerente alla circolazione** inoltre:

31 nelle controversie connesse alla partecipazione attiva a corse e competizioni di qualsiasi genere;

32 in rapporto con l'uso del veicolo da parte di un conducente non autorizzato. La copertura assicurativa conserva tuttavia i suoi effetti per gli assicurati che non erano né dovevano essere a conoscenza di questi fatti;

33 in qualità di conducente, in caso di recidività nella guida di un veicolo in stato di ebbrietà o sotto l'effetto di droghe. La copertura assicurativa conserva la sua validità per gli altri assicurati;

34 per il conseguimento e la restituzione della licenza di condurre.

4 Inoltre, la copertura assicurativa **non è operante** per le controversie tra lo stipulante e gli assicurati, nonché tra le persone assicurate tramite il presente contratto.

A 5

Estensione temporale della copertura assicurativa

1 La copertura assicurativa ha effetto per il singolo assicurato:
– con l'inizio del contratto;

– con l'entrata a far parte della cerchia delle persone assicurate.

2 La copertura assicurativa cessa per il singolo assicurato:

– con la risoluzione del contratto;

– con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate;

– in caso di trasferimento all'estero del suo domicilio civile.

3 La copertura assicurativa vale per i casi verificatisi nel corso della durata del contratto.

Un caso si considera insorto:

31 **Responsabilità civile:** nel momento in cui venne causato il danno;

32 **Diritto penale e amministrativo:** nel momento dell'infrazione effettiva o presunta di disposizioni legali;

33 **Diritto delle assicurazioni:** nel momento in cui si è verificato l'evento assicurato o è subentrato il danno alla salute che abbia comportato un'inabilità al lavoro o un'invalidità;

34 **in tutti gli altri casi:** nel momento in cui sono state effettivamente o presumibilmente violate per la prima volta le norme giuridiche o gli obblighi contrattuali.

4 La copertura assicurativa non è operante qualora la richiesta di assistenza legale venga presentata ad AXA-ARAG dopo l'uscita dell'assicurato dalla cerchia delle persone assicurate o dopo la risoluzione del contratto.

A 6

Validità territoriale

1 L'assicurazione vale per i casi giuridici per i quali è competente un foro in Svizzera, in uno dei paesi dell'UE o dell'AELS, a condizione che sia applicabile il diritto svizzero o di uno dei suddetti stati. Sono fatte salve altre disposizioni di cui a A 3.

2 Per la protezione giuridica inerente alla circolazione, l'assicurazione vale, analogamente a quanto previsto al punto 1, anche per i casi giuridici per i quali è competente un foro in Europa (senza Federazione Russa, Bielorussia, Ucraina, Georgia, Mol-

davia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan) e in tutti i paesi e le isole bagnati dal Mediterraneo.

3 Il Liechtenstein è equiparato alla Svizzera.

B Disposizioni varie

B 1

Notifica del caso

- 1 L'assicurato deve avvisare immediatamente AXA-ARAG e lo stipulante quando insorge un caso per il quale intende chiedere le prestazioni assicurate. Lo stipulante trasmette immediatamente la notifica del caso ad AXA-ARAG e conferma altresì che il richiedente fa parte della cerchia degli assicurati, indicando anche la data della sua ammissione alla stessa.
- 2 In caso di violazione colposa degli obblighi contrattuali (avviso, comportamento, ecc.) che influisca sui costi del caso, ad AXA-ARAG è riservata la facoltà di ridurre o rifiutare le prestazioni.
- 3 Prima di promuovere un procedimento legale in cui intende far intervenire l'assicurazione, o prima di richiedere l'intervento di un rappresentante legale, l'assicurato deve domandare il consenso di AXA-ARAG, a cui è altrimenti riservata la facoltà di rifiutare le prestazioni.

B 2

Trattamento del caso

- 1 **Cooperazione:** dopo aver notificato il caso, l'assicurato è tenuto a fornire ad AXA-ARAG tutte le informazioni e le procure necessarie, nonché a procurarsi e a fornire i relativi mezzi di prova e gli indirizzi aggiornati della controparte.
- 2 **Procedura:** dopo aver esaminato la situazione giuridica, AXA-ARAG discute con l'assicurato sul modo di procedere e conduce a suo nome le trattative per una risoluzione amichevole del caso. Se queste rimangono infruttuose, spetta ad AXA-ARAG

decidere sull'opportunità di procedere in sede giudiziale e sull'ulteriore procedura da seguire.

- 3 **Intervento di un legale:** AXA-ARAG decide sulla necessità di incaricare un legale.
- 31 L'assicurato ha comunque il diritto di incaricare un legale di sua scelta, designandolo di comune accordo con AXA-ARAG,
 - qualora si renda necessario l'intervento di un rappresentante legale in previsione di una procedura giudiziaria o amministrativa (monopolio dell'avvocato),
 - in caso di conflitti di interessi, vale a dire se la controparte dell'assicurato è una società del Gruppo AXA (eccetto AXA-ARAG), oppure se si tratta di un caso in cui AXA-ARAG deve garantire la copertura assicurativa anche alla controparte.
- 32 In caso di disaccordo sul rappresentante legale da designare, AXA-ARAG affiderà il mandato a un rappresentante legale scelto fra 3 nomi indicati dall'assicurato. Questi non possono appartenere allo stesso studio legale né allo stesso studio legale associato.
- 33 L'assicurato libera l'avvocato dal segreto professionale nei confronti di AXA-ARAG sottoponendolo all'obbligo di tenerla informata sull'andamento del caso e, in particolare, a fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirle di prendere le proprie decisioni, purché non vi sia conflitto di interessi e l'inoltro ad AXA-ARAG delle informazioni richieste non sia pregiudizievole per l'assicurato.
- 34 L'assicurato autorizza AXA-ARAG a far valere nei confronti dell'avvocato tutti i suoi diritti derivanti dal mandato, a condizione che essa abbia rilasciato una garanzia di assunzione delle spese.

- 4 **Transazioni:** AXA-ARAG si assume gli obblighi a suo carico derivanti da una transazione solo se vi ha dato previamente il suo consenso.
- 5 **Indennità processuali o ripetibili alla controparte:** le indennità processuali o altre ripetibili assegnate all'assicurato, sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale, spettano ad AXA-ARAG fino a concorrenza delle prestazioni da essa fornite.
- 6 **Scarse prospettive di successo:** se AXA-ARAG si rifiuta di versare le prestazioni per una misura a causa delle scarse prospettive di successo, essa deve motivare immediatamente e per iscritto la soluzione da essa proposta e indicare all'assicurato la possibilità di seguire la procedura in caso di divergenze d'opinione. L'osservanza dei termini di impugnazione, di decadenza e di prescrizione spetta in questo caso all'assicurato.
- 7 **Procedura in caso di divergenze d'opinione:** in caso di divergenze d'opinione sulle misure da prendere per la risoluzione del caso, l'assicurato ha il diritto di chiedere in proposito il parere di un esperto neutrale, da designare di comune accordo. In caso di disaccordo sulla persona da designare, questa viene nominata dal giudice competente. Le spese devono essere anticipate per metà dalle due parti e sono, infine, a carico della parte soccombente. Non sono previste indennità processuali o ripetibili alla controparte. Se l'assicurato non chiede di ricorrere a tale procedura entro 20 giorni dall'invio del rifiuto, si riterrà che vi abbia rinunciato.
- 8 **Provvedimenti a proprie spese:** in caso di divergenze di opinione l'assicurato può prendere lui stesso, a sue spese, i provvedimenti che più gli sembrano opportuni per la difesa dei propri interessi. Se, in caso di rifiuto della prestazione assicurativa, l'assicurato intenta, o prosegue, un processo a sue spese e ottiene un risultato più favorevole della soluzione motivata per iscritto da AXA-ARAG, o del risultato derivante dalla procedura in caso di divergenze di opinione, AXA-ARAG si assume le relative spese fino a concorrenza dell'importo massimo della garanzia.

B 3

Durata del contratto

- 1 La data di decorrenza e quella di scadenza del contratto sono indicate nel contratto e nella polizza.
- 2 Alla data di scadenza il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non l'abbia disdetto almeno 3 mesi prima.

B 4

Conteggio e pagamento del premio

- 1 Il premio per ogni anno di assicurazione scade alla data che è indicata nel contratto.
- 2 Entro i limiti previsti dal contratto, il premio viene calcolato in base al numero degli assicurati e adeguato annualmente. Ogni anno, 2 mesi prima della scadenza principale del premio, dovrà essere comunicato ad AXA-ARAG il numero degli assicurati. In considerazione degli stessi limiti, l'adeguamento annuale del premio non è da considerarsi come una modifica del contratto ai sensi di B 5 CGA.
- 3 Le persone che entrano a far parte della cerchia degli assicurati durante l'anno di assicurazione in corso, sono esenti dal relativo premio. Per le persone che escono dalla cerchia degli assicurati non viene effettuato alcun accredito o rimborso di premio.
- 4 AXA-ARAG può prendere visione di tutti i documenti determinanti dello stipulante e richiedere, in particolare, una copia con le dichiarazioni di entrata e di uscita dalla cerchia degli assicurati.
- 5 Se entro il termine fissato da AXA-ARAG lo stipulante non ha fornito i dati necessari per il conteggio del premio, essa provvederà a fissarlo sulla base di stime. Se lo stipulante non fornisce i dati esatti entro 30 giorni dalla consegna del conteggio del premio, il premio fissato sulla base di stime s'intende accettato.

B 5

Modifiche del contratto

- 1 Se AXA-ARAG modifica la tariffa dei premi nel corso della durata del contratto, essa può applicare la nuova tariffa a decorrere dal successivo anno di assicurazione. A tal fine dovrà comunicare allo stipulante il nuovo premio almeno 25 giorni prima della sua scadenza.
- 2 Qualora non sia d'accordo con l'adeguamento della tariffa dei premi, lo stipulante potrà disdire il contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso.
- 3 Se entro questo termine AXA-ARAG non riceve nessuna disdetta da parte dello stipulante, le modifiche si intendono accettate.

B 6

Comunicazioni

- 1 Le comunicazioni dirette ad AXA-ARAG sono giuridicamente valide se inviate all'indirizzo che figura nel contratto.
- 2 Le comunicazioni di AXA-ARAG dirette allo stipulante e agli assicurati sono giuridicamente valide se inviate all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dallo stipulante o dall'assicurato.

B 7

Obbligo d'informazione

- 1 Lo stipulante informa gli assicurati in merito all'estensione della copertura assicurativa, conformemente all'art. 3 LCA. AXA-ARAG mette a disposizione la documentazione necessaria a tale effetto.

- 2 Lo stipulante consegna agli assicurati un attestato di assicurazione in cui figurano i dati essenziali del contratto e della polizza.

B 8

Protezione dei dati

- 1 AXA-ARAG è autorizzata a procurarsi e ad elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per il trattamento del caso. Essa è altresì autorizzata a richiedere le necessarie informazioni a terzi ed a prendere visione degli atti ufficiali. Se necessario per il trattamento del caso, i dati possono essere trasmessi a terzi coinvolti e inviati all'estero. AXA-ARAG si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.
- 2 AXA-ARAG è autorizzata a comunicare con l'assicurato e con altre parti interessate tramite i mezzi di comunicazione elettronici quali e-mail, telefax, ecc., a meno che ciò non venga espressamente vietato dall'assicurato. Sussiste il rischio che terzi non autorizzati si procurino l'accesso ai dati trasmessi oppure che questi ultimi non giungano al destinatario autorizzato. Di conseguenza, AXA-ARAG non si assume alcuna responsabilità per la ricezione, la lettura, l'inoltro, la copia, l'utilizzo o la manipolazione non autorizzati di informazioni o dati trasmessi di ogni genere.

B 9

Diritto applicabile

- 1 A complemento delle presenti condizioni si applica il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

Condizioni Particolari (CPA)

C Assicurazione delle spese processuali

Se è stata stipulata una convenzione speciale, le disposizioni seguenti si applicano

C 1

Prestazioni assicurate

A complemento e deroga delle disposizioni di cui a A 2, per la presente assicurazione delle spese processuali vale quanto segue:

L'assicurazione è operante per le prestazioni di cui a A 2 delle CGA solo in caso di **controversie di natura processuale con un'autorità giudiziaria o amministrativa**.

C 2

Esclusioni

A complemento delle disposizioni di cui a A 4 delle CGA, la presente assicurazione **non copre**:

- 1 le spese per l'assistenza extraprocessuale dell'assicurato. Per contro, se un caso giuridico assicurato – ove il tentativo per una definizione dello stesso in sede extraprocessuale non abbia dato esito positivo – viene affidato ad un avvocato per il seguito giudiziale e questi svolge ancora una volta il tentativo di una composizione amichevole della controversia, l'assicurazione rifonderà anche queste spese di assistenza extraprocessuale, a meno che AXA-ARAG giudichi senza possibilità di successo l'ulteriore istruzione del procedimento;
- 2 le spese in rapporto con un procedimento amministrativo fino all'emanazione di una disposizione o in rapporto con una procedura di opposizione davanti all'autorità che ha emesso la disposizione;

- 3 le spese in rapporto con una procedura di rigetto di un'opposizione in prima istanza.

C 3

Trattamento del caso

A deroga delle disposizioni di cui a B 2, per la presente assicurazione delle spese processuali vale quanto segue:

Lo stipulante, o un rappresentante legale da lui incaricato, esamina la situazione giuridica, consiglia l'assicurato e conduce le trattative per una definizione del caso in sede extraprocessuale allo scopo di raggiungere una composizione amichevole della controversia. Se le relative trattative rimangono infruttuose e, **di conseguenza, le pretese dell'assicurato devono essere fatte valere per via giudiziaria**, oppure se è già stato istruito un procedimento nei suoi confronti, lo stipulante dovrà comunicarlo immediatamente alla AXA-ARAG la quale, dopo essersi consultata con lo stipulante, decide sull'opportunità di procedere in via giudiziale e sull'ulteriore procedura da seguire.

C 4

Validità territoriale

- 1 Le presenti CCA valgono esclusivamente per i casi giuridici per i quali è competente un foro in Svizzera e a condizione che sia applicabile il diritto svizzero.
- 2 Le disposizioni di cui a A6 non hanno validità.

AXA-ARAG Protezione giuridica SA
Birmensdorferstrasse 108
Casella postale 9829
CH-8036 Zurigo
Telefono 0848 11 11 00
Fax 058 855 96 00
www.AXA-ARAG.ch


ridefiniamo /
la protezione giuridica